



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

21754/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 30467/07

Dott. Mario ADAMO

- Presidente

Cron. 21754

Dott. Carlo PICCININNI

- Consigliere

Rep.

Dott. Luigi MACIOCE

- Consigliere

C.C. 26/6/2008

Dott. Vittorio RAGONESI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

regolamento di competenza

ORDINANZA

nel giudizio per regolamento di competenza d'ufficio

sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia nel
procedimento promosso da M.I. .

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 26 giugno 2008 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione
depositata il 4 febbraio 2008, ha formulato la seguente
proposta di definizione:

"Il Tribunale per i minorenni di Brescia, ritenuta la
propria incompetenza, ha sollevato conflitto di compe-
tenza con riferimento alla sentenza in data 9 agosto
2007 del Tribunale ordinario di Brescia che, investito
della domanda ex art. 148 cod. civ. presentata da M. .

I. al fine di ottenere il contributo al mantenimento



della figlia naturale M.F.G. , aveva

a sua volta dichiarato la propria incompetenza.

Il regolamento di competenza può essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale ordinario, ai sensi degli artt. 148 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., giacché la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore) e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362; Cass., Sez. I, 20 settembre 2007, n. 19406)".

Considerato che il Collegio condivide pienamente tale proposta e le considerazioni che di essa sono presupposto;

che, pertanto, cassata la sentenza in data 9 agosto 2007, va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Brescia a conoscere della domanda ex art. 148 cod. civ. presentata da M.I. al fine di ottenere il contributo al mantenimento della figlia naturale M.F.G. .

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Brescia e cassa la sentenza in data 9 agosto 2007 del medesimo Tribunale.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 giugno 2008.

[Handwritten signature]
Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **25 AGO. 2008**
IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Pasano

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO - ESENTE DIBATTIT